

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASSANO SPINOLA  
E LA SOCIETA' ROQUETTE ITALIA S.P.A. PER  
L'UTILIZZO, NON A SCOPO POTABILE, DI ACQUA  
PROVENIENTE DAL POZZO DI REGIONE SCRIVIA.**

**TRA**

**COMUNE DI CASSANO SPINOLA**, in persona del suo Sindaco pro tempore Sig. Giovanni Alliano, con sede in Cassano Spinola, Piazza XXVI Aprile n. 11, (di seguito indicato anche come "il Comune") - C.F.: 00388100067

**E**

**ROQUETTE ITALIA S.p.A.**, in persona del suo Procuratore e Direttore Industriale *pro tempore*, Dott. Ing. Andrea Cracco, con sede in Cassano Spinola, Via Serravalle n. 26, (di seguito indicata anche come "la Soc. Roquette") - C.F.: 00161980065

**PREMESSO CHE**

- i. il Comune è proprietario del pozzo ubicato in Regione Scrivia su area al catasto terreni distinta al foglio 6 mappale 280
- ii. la soc. Roquette, in previsione di limitare le possibili difficoltà di approvvigionamento idrico che si potrebbero verificare in determinati periodi dell'anno, inoltrava istanza al Comune finalizzata all'ottenimento di autorizzazione per la realizzazione di un allaccio al pozzo n.2, sito in Regione Scrivia;
- iii. la Soc. Roquette con la lettera sopraccitata, si rendeva inoltre disponibile a compensare il volume d'acqua prelevato, mediante la corresponsione di un canone forfettario annuo;

Tutto ciò premesso e ritenuto, tra le Parti, come sopra rappresentate e generalizzate,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1, Premesse.**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2, Oggetto.**

Il Comune di Cassano Spinola concede, alla Soc. Roquette, per la durata della presente convenzione, un allaccio idrico al pozzo ubicato in Regione Scrivia che sarà realizzato a cura e spese della società richiedente.

Sono a carico della Soc. Roquette gli oneri conseguenti alla realizzazione della tubazione interrata e dell'eventuale cavidotto per la linea elettrica, a partire dal punto di consegna fino al punto di utilizzo all'interno dello stabilimento.

**Art. 3, Condizione d'uso.**

L'erogazione dell'acqua, ad uso non potabile, viene concessa manlevando il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente ad un utilizzo diverso da quello concordato con la presente scrittura o per eventuali danni agli impianti industriali causati dalle caratteristiche chimico fisiche dell'acqua erogata.

**Art. 4, Prezzo e pagamento.**

Per il periodo di validità della presente convenzione, le parti concordano di quantificare il costo forfettario annuo per l'esercizio del diritto di attingimento da riconoscere al Comune concedente, pari ad € 7.000 (escluso l'Iva di legge se dovuta), determinato per analogia con altre situazioni in essere tra Comune e privati.

Il pagamento avverrà a cadenza semestrale anticipata (30 giugno e 31 dicembre).

**Art. 5, Recesso anticipato.**

Il Comune, per motivi di interesse pubblico o per altri motivi da esso ritenuti fondati, in ogni momento, previo preavviso telefonico, o a mezzo di altro strumento idoneo, potrà sospendere unilateralmente l'erogazione dell'acqua, senza

che ciò comporti alcun onere e responsabilità a carico dell'Ente concedente, in conseguenza della sospensione dell'erogazione dell'acqua.

In detta ipotesi, il Comune provvederà al rimborso del canone semestrale, anticipatamente incassato, in misura proporzionale al restante periodo di tempo semestrale nel corso del quale la soc. Roquette non potrà usufruire dell'erogazione dell'acqua.

**Art. 6, Interventi di manutenzione.**

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria dell'impianto di attingimento dell'acqua dal pozzo saranno a carico della Soc. Roquette.

**Art. 7, Accesso alla proprietà.**

Al fine dell'esecuzione dell'allaccio idrico, il Comune concede alla soc. Roquette l'accesso, anche da parte di Terzi incaricati dalla soc. Roquette, all'interno della proprietà all'interno della quale è sito il pozzo in oggetto.

**Art. 8, Durata.**


La presente convenzione ha validità, a far data dalla sottoscrizione della stessa, pari ad anni cinque, con rinnovo tacito ed automatico per altri anni cinque, salvo preventiva comunicazione di recesso da inviare 6 (sei) mesi prima della scadenza naturale, a mezzo di lettera raccomandata A.R.

**Art. 9, Spese di contratto.**

Tutte le spese relative e conseguenti al presente accordo sono a totale carico della Soc. Roquette che accetta.

Cassano Spinola, li 01 luglio 2013.

Per il Comune di Cassano Spinola



Per la Società Roquette Italia S.p.A.

**ROQUETTE ITALIA SpA**  
IL DIRETTORE INDUSTRIALE  
*Ing. Andrea Cracco*

